



Assessorato:
Pianificazione territoriale e della mobilità, Lavori pubblici e arredo urbano, Innovazione tecnologica e vivibilità
Servizio:
SERVIZI CIMITERIALI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero
17
del **29-03-2018**

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
(Provincia del Sud Sardegna)
Via Trento, 2 - 09037 S. Gavino M.le (SU)

Codice Fiscale: **82001790920**
Partita IVA: **00611440926**

Centralino: **070 937491**

Posta certificata:
protocollo.sanravino@pec.comunas.it
Sito Web:
www.comune.sanravinomonreale.vs.it

Oggetto: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **18:00**, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria - Prima** convocazione, in seduta **Pubblica** per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

TOMASI CARLO	P	Piras Alessandro	P
MUSANTI STEFANO	P	Farris Andrea	P
ENNAS NICOLA	P	Meloni Fabio	P
PACCAGNIN MARIA TERESA	P	Angei Simone	P
CASU ALBERTO	P	Mamusa Silvia	P
CROVI TANIA	P	Argiolas Lorenzo	P
CABONI MARIA SIMONA	P	Garau Nicola	P
SECCHI STEFANIA	A	Chessa Giuseppina Angela	P
PINTORI VALERIA	A		

ne risultano presenti n. **15** e assenti n. **2**.

Assume la presidenza il Signor **Tomasi Carlo** in qualità di **SINDACO** assistito dal **Segretario Comunale Urrazza Giovanna**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori:

Caboni Maria Simona
Piras Alessandro
Argiolas Lorenzo

Il Sindaco, letto il punto all'ordine del giorno, illustra la necessità di apportare delle modifiche al Regolamento in discussione.

Evidenzia il refuso nella convocazione che nell'ordine del giorno al punto 3 recita: "MODIFICA REGOLAMENTO CIMITERIALE", mentre l'oggetto corretto è: "MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA".

Sintetizza le modifiche evidenziando che si presenta la necessità di assicurare la sepoltura nel Cimitero di San Gavino a persone non più residenti nel nostro Comune.

Cede la parola all'**Assessore Musanti** che illustra le doverose modifiche, tra cui l'articolo 28 riguardante proprio l'ammissione di salme di persone non residenti, ed altre di natura prettamente tecnica.

Articolo 70, assimilazione di tombe a terra ai monumenti funerari; stessa cosa per i loculi, così si limitano i costi.

L'Assessore Casu afferma di aver dato l'input perché ha raccolto diverse richieste da parte di cittadini. Ha notato che esiste la possibilità di dare il secondo piano.

L'Assessore Ennas annuncia voto favorevole alle modifiche ricordando che la più recente risale al 2003 con l'adozione del Regolamento.

Ben venga questa modifica per l'aspetto umanitario. Auspica successive modifiche pensando alla creazione di un forno crematorio e loculi di minori dimensione per consentire la conservazione delle ceneri.

Il Consigliere Garau dichiara voto favorevole per le modiche apportate, sia per l'aspetto della riduzione dei costi ma anche per l'aspetto umano che ha evidenziato il Sindaco, per accogliere salme provenienti da altri paesi ma aventi persone in loco.

In merito al forno crematorio si dichiara favorevole a nome dell'intera Minoranza.

La Consigliera Chessa ringrazia e si dichiara favorevole per la validità e la tempestività nell'accogliere l'interrogazione della Minoranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli intervenuti;

VISTO il vigente "REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA" approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 16/07/2003;

DATO ATTO che durante la validità del suddetto regolamento si sono verificate e sono state acquisite dagli uffici alcune richieste di accoglienza e seppellimento di persone relative a fattispecie non ricadenti nelle vigenti disposizioni di cui all'art. 28 del vigente regolamento, che spesso hanno determinato nei familiari dei defunti, a causa dell'impossibilità dell'accoglienza, spiacevoli situazioni di dissapore e di incomprensione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale nell'ottica del miglioramento della quantità e qualità dei servizi e nel rispetto del quadro regolamentare vigente, intende procedere ad ampliare la possibilità di accoglimento dei defunti, estendendo la casistica del vigente regolamento;

DATO ATTO inoltre che rispetto al sistema di tumulazione privata, in tombe singole o doppie, a prescindere dal numero di posti salma, si intende procedere ad una semplificazione dell'iter procedurale relativo all'istanza del privato concessionario d'area, prevedendo l'acquisizione automatica di format realizzativi di natura tecnico e grafica approvati dal competente Servizio Tecnico Comunale;

CONSIDERATO che al fine di dare concreta attuazione alle intenzioni dell'amministrazione di cui sopra è necessario procedere alla modifica della formulazione degli art. 28 – 70 – 71 – 72 del il vigente "REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA" approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 16/07/2003;

RICHIAMATO il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 50 che, in merito all'ammissione ai cimiteri testualmente recita :

DPR 285/1990 ART. 50

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- *i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;*
- *i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;*
- *i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;*
- *i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;*
- *i resti mortali delle persone sopra elencate.*

VISTI i testi degli articoli interessati che di seguito si riportano nella versione vigente e modificata:

ARTICOLO 28 (VERSIONE ATTUALE)

Ammissione nel cimitero

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- 2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

ARTICOLO 28 (VERSIONE MODIFICATA) : in corsivo grassetto le parti modificate

Ammissione nel cimitero

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute:
le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;

le salme delle persone non residenti al momento della morte nel Comune, ma nate in esso e precedentemente in esso residenti;

le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti nel cimitero comunale;

Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Per i nati morti e per la sepoltura dei prodotti abortivi si seguono le disposizioni di cui agli art. 7 e, per quanto afferente, precedenti del DPR 285/90. (1)

La sepoltura degli arti e dei feti è decennale e viene autorizzata nei limiti degli effettivi spazi a disposizione del cimitero comunale. Le fosse sono assegnate in ordine progressivo e sono soggette a rotazione. La sepoltura degli arti e dei feti di età presunta gestazionale inferiore alle 20 settimane è subordinata all'espressa richiesta scritta di seppellimento da parte dei familiari, previo versamento dei diritti di trasporto se dovuti e di inumazione nonché ai permessi di trasporto e di seppellimento rilasciati dall'A.S.L.

ARTICOLO 70 (TESTO ATTUALE)

Accesso al Cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi con le stesse modalità previste dal Regolamento Edilizio per gli interventi soggetti ad autorizzazione;
- 3) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi., croci ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere. basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente;
- 4) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt.48 e 49 in quanto compatibili.

ARTICOLO 70 (TESTO MODIFICATO) in corsivo grassetto le parti modificate

Accesso al Cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno seguire le disposizioni di cui al successivo Art. 71;
- 3) ~~Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi., croci ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere. basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente;~~**
- 3) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 4) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt.48 e 49 in quanto compatibili.

ARTICOLO 71 (TESTO ATTUALE)

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, su conforme parere della Commissione Edilizia, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica della ASL, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/9/1990 n.285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e negli allegati;
- 2) Nell'atto di autorizzazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro;
- 3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, di una somma ottenuta dividendo la tariffa in vigore con il numero delle sepolture esistenti e moltiplicando il quoziente con il numero delle sepolture che si vogliono aggiungere;
- 4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base alla superficie dell'area e in osservanza di quanto prescritto dagli artt.68 e seguenti del DPR 285/90. ~
- 5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero;

- 6) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero;
- 7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del competente ufficio comunale.
- 8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a nonna del primo comma.
- 9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'ufficio competente.
- 11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

ARTICOLO 71 (TESTO MODIFICATO) in corsivo grassetto le parti modificate

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1) ***la costruzione di tombe di famiglia del tipo ad edicola o a cappella, presentate nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR 10/9/1990 n.285 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e negli allegati, e/o il loro eventuale ampliamento è classificabile come "nuova costruzione" e pertanto soggette a permesso di costruire ex art 10 d.p.r. n.380/2001, previo ottenimento degli assensi igienico sanitari, paesaggistici e monumentali, qualora ne ricorrano le fattispecie. In tal caso andrà inoltrata apposita pratica secondo le vigenti normative a firma di un tecnico abilitato sul portale telematico, comprendente la copia della concessione dell'area interessata, gli appositi modelli previsti e necessari e gli elaborati relazionali e grafici richiesti dalle norme settoriali.***
- 2) ***la costruzione di tombe fuori terra e/o entro terra nei limiti massimi di posti salma previsti, aventi dimensioni interne ed esterne corrispondenti alle vigenti norme e alle circolari ministeriali è classificabile quale "modifica esterna" assoggettata a deposito di comunicazione di attività edilizia libera, previo ottenimento delle eventuali diverse autorizzazioni qualora ne ricorrano le fattispecie. In tal caso pertanto andrà inoltrata apposita C.I.L. sul portale telematico comunale completa dei prescritti modelli, della copia della concessione dell'area interessata e degli elaborati relazionali e grafici richiesti dalle norme settoriali e acquisibili direttamente presso i competenti servizi comunali e dell'indicazione dell'impresa esecutrice. Al termine dei lavori dovrà essere comunicata la conclusione degli stessi, corredata di apposita certificazione di fine lavori e di regolare esecuzione a firma del proponente e dell'impresa esecutrice.***
- 3) Nel progetto deve essere definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro;
- 4) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, di una somma ottenuta dividendo la tariffa in vigore con il numero delle sepolture esistenti e moltiplicando il quoziente con il numero delle sepolture che si vogliono aggiungere;
- 5) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base alla superficie dell'area e in osservanza di quanto prescritto dagli artt. 68 e seguenti del DPR 285/90.
- 6) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero;
- 7) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero;
- 8) ***Le variazioni di carattere ornamentale devono essere comunicate al competente ufficio comunale.***
- 9) ***In ogni caso, qualsiasi variante essenziale all'opera, anche in corso d'opera, deve essere aggiornata secondo quanto riportato ai commi 1 e 2 del presente articolo.***
- 10) ***Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, per le semplici riparazioni, le operazioni di finitura e pulitura, l'apposizione di epigrafi, lapidi ed elementi decorativi, manutenzioni, restauri o ristrutturazioni dei manufatti di cui ai punti 1 e 2, per le operazioni di pulizia di monumenti, apposizione di lapidi., croci ecc. e comunque per quelle opere che non alterino il manufatto in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente effettuare la comunicazione all'ufficio competente da parte del concessionario con indicazione dell'impresa esecutrice.***

ARTICOLO 72 (TESTO ATTUALE)

Allegati al progetto

- 1) Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato, in tre copie, un progetto redatto da un tecnico abilitato, costituito dai seguenti elaborati di progetto:

- Disegni quotati in scala adeguata (1/20, 1/10) comprendenti
 - una planimetria generale aggiornata in scala non minore di 1/500 del Cimitero Comunale con l'indicazione dell'area in concessione e del monumento funebre da realizzare.
 - pianta, prospetti e sezioni (avendo in particolare cura di indicare i viali, i vialetti e le distanze da essi e dalle altre tombe).
- Relazione tecnico-illustrativa.

ARTICOLO 72 (TESTO MODIFICATO) in corsivo grassetto le parti modificate

Allegati al progetto

1) La pratica progettuale, prevista nei casi di cui al comma 1 dell'art. 71 del presente regolamento, redatta da un tecnico abilitato, deve contenere i seguenti elementi:

a) Modulistica Suap.

b) Disegni quotati in scala adeguata comprendenti;

- una planimetria generale aggiornata in scala non minore di 1/500 del Cimitero Comunale con l'indicazione dell'area in concessione e del monumento funebre da realizzare.
- pianta, prospetti e sezioni (avendo in particolare cura di indicare i viali, i vialetti e le distanze da essi e dalle altre tombe);

c) Relazione tecnico-illustrativa;

2) La comunicazione prevista nei casi di cui al comma 2 dell'art. 71 del presente regolamento, deve contenere i seguenti elementi:

a) Modulistica Suap.

b) Rappresentazione grafica e descrittiva del manufatto acquisibile direttamente su format tipo dal competente servizio comunale e comprendente :

- planimetria generale in adeguata scala non minore del Cimitero Comunale con l'indicazione dell'area in concessione e del monumento funebre da realizzare.
- pianta, prospetti e sezioni del manufatto
- Relazione tecnico-illustrativa;

RICHIAMATO lo statuto comunale e il regolamento per la disciplina del funzionamento del consiglio comunale di cui alle Deliberazioni C.C. n. 2/2009 e n. 48/2009;

APPURATO che la Commissione Statuto Regolamenti ha approvato le modificazioni al suddetto Regolamento, come da verbale in atti;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

ACQUISITO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica da parte del competente Responsabile del 5° settore Tecnico, ai sensi dell'art 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco, constatato che non vi sono altri interventi né dichiarazioni di voto, pone ai voti la proposta di deliberazione mediante scrutinio palese ottenendo il seguente risultato:

PRESENTI 15
VOTANTI 15
FAVOREVOLI 15

Sull'esito della votazione

DELIBERA

DI APPROVARE la modifica della formulazione degli art. 28 -70 – 71 – 72 del vigente “REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA” approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 16/07/2003, secondo la proposta di cui in premessa che, nella forma modificata approvata si riporta di seguito:

ARTICOLO 28 (VERSIONE MODIFICATA) : in corsivo grassetto le parti modificate

Ammissione nel cimitero

3) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

4) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute:

le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;

le salme delle persone non residenti al momento della morte nel Comune, ma nate in esso e precedentemente in esso residenti;

le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti nel cimitero comunale;

Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Per i nati morti e per la sepoltura dei prodotti abortivi si seguono le disposizioni di cui agli art. 7 e, per quanto afferente, precedenti del DPR 285/90. (1)

La sepoltura degli arti e dei feti è decennale e viene autorizzata nei limiti degli effettivi spazi a disposizione del cimitero comunale. Le fosse sono assegnate in ordine progressivo e sono soggette a rotazione. La sepoltura degli arti e dei feti di età presunta gestazionale inferiore alle 20 settimane è subordinata all'espressa richiesta scritta di seppellimento da parte dei familiari, previo versamento dei diritti di trasporto se dovuti e di inumazione nonché ai permessi di trasporto e di seppellimento rilasciati dall'A.S.L.

ARTICOLO 70 (TESTO MODIFICATO) in corsivo grassetto le parti modificate

Accesso al Cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno seguire le disposizioni di cui al successivo Art. 71;
- 3) ~~Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente;~~**
- 5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt.48 e 49 in quanto compatibili.

ARTICOLO 71 (TESTO MODIFICATO) in corsivo grassetto le parti modificate

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1) la costruzione di tombe di famiglia del tipo ad edicola o a cappella, presentate nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR 10/9/1990 n.285 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e negli allegati, e/o il loro eventuale ampliamento è classificabile come "nuova costruzione" e pertanto soggette a permesso di costruire ex art 10 d.p.r. n.380/2001, previo ottenimento degli assensi igienico sanitari, paesaggistici e monumentali, qualora ne ricorrano le fattispecie. In tal caso andrà inoltrata apposita pratica secondo le vigenti normative a firma di un tecnico abilitato sul portale telematico, comprendente la copia della concessione dell'area interessata, gli appositi modelli previsti e necessari e gli elaborati relazionali e grafici richiesti dalle norme settoriali.**
- 2) la costruzione di tombe fuori terra e/o entro terra nei limiti massimi di posti salma previsti, aventi dimensioni interne ed esterne corrispondenti alle vigenti norme e alle circolari ministeriali è classificabile quale "modifica esterna" assoggettata a deposito di comunicazione di attività edilizia libera, previo ottenimento delle eventuali diverse autorizzazioni qualora ne ricorrano le fattispecie. In tal caso pertanto andrà inoltrata apposita C.I.L. sul portale telematico comunale completa dei prescritti modelli, della copia della concessione dell'area interessata e degli elaborati relazionali e grafici richiesti dalle norme settoriali e acquisibili direttamente presso i competenti servizi comunali e dell'indicazione dell'impresa esecutrice. Al termine dei lavori dovrà essere comunicata la conclusione degli stessi, corredata di apposita certificazione di fine lavori e di regolare esecuzione a firma del proponente e dell'impresa esecutrice.**
- 3) Nel progetto deve essere definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro;
- 4) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, di una somma ottenuta dividendo la tariffa in vigore con il numero delle sepolture esistenti e moltiplicando il quoziente con il numero delle sepolture che si vogliono aggiungere;
- 5) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base alla superficie dell'area e in osservanza di quanto prescritto dagli artt. 68 e seguenti del DPR 285/90.
- 6) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero;
- 7) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero;
- 8) Le variazioni di carattere ornamentale devono essere comunicate al competente ufficio comunale.**

- 9) *In ogni caso, qualsiasi variante essenziale all'opera, anche in corso d'opera, deve essere aggiornata secondo quanto riportato ai commi 1 e 2 del presente articolo.*
- 10) *Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, per le semplici riparazioni, le operazioni di finitura e pulitura, l'apposizione di epigrafi, lapidi ed elementi decorativi, manutenzioni, restauri o ristrutturazioni dei manufatti di cui ai punti 1 e 2, per le operazioni di pulizia di monumenti, apposizione di lapidi., croci ecc. e comunque per quelle opere che non alterino il manufatto in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente effettuare la comunicazione all'ufficio competente da parte del concessionario con indicazione dell'impresa esecutrice.*

ARTICOLO 72 (TESTO MODIFICATO) in corsivo grassetto le parti modificate

Allegati al progetto

- 1) *La pratica progettuale, prevista nei casi di cui al comma 1 dell'art. 71 del presente regolamento, redatta da un tecnico abilitato, deve contenere i seguenti elementi:*
- a) *Modulistica Suap.*
- b) *Disegni quotati in scala adeguata comprendenti;*
- *una planimetria generale aggiornata in scala non minore di 1/500 del Cimitero Comunale con l'indicazione dell'area in concessione e del monumento funebre da realizzare.*
 - *pianta, prospetti e sezioni (avendo in particolare cura di indicare i viali, i vialetti e le distanze da essi e dalle altre tombe);*
- c) *Relazione tecnico-illustrativa;*
- 2) *La comunicazione prevista nei casi di cui al comma 2 dell'art. 71 del presente regolamento, deve contenere i seguenti elementi:*
- a) *Modulistica Suap.*
- b) *Rappresentazione grafica e descrittiva del manufatto acquisibile direttamente su format tipo dal competente servizio comunale e comprendente :*
- *planimetria generale in adeguata scala non minore del Cimitero Comunale con l'indicazione dell'area in concessione e del monumento funebre da realizzare.*
 - *pianta, prospetti e sezioni del manufatto*
 - *Relazione tecnico-illustrativa;*

DI DARE MANDATO ai competenti Responsabili dei Settori Comunali interessati per la definizione ed emanazione dei successivi adempimenti e atti necessari.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	----------	---------------------------	----------

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA NOTE:	In data: 28-03-2018 Il Responsabile del Servizio PIER LUIGI MEREU
--	---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
Giovanna Urrazza

Il Presidente
Carlo Tomasi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno **05-04-2018** al giorno **20-04-2018** – Pubblicazione n. **433**

San Gavino Monreale, li **05-04-2018**

La presente deliberazione è stata inviata ai Capigruppo Consiliari in data **05-04-2018**, prot. n **7370**.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Giovanni Pintori